

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla Lepre, al Fagiano, alla Starna, alla Coturnice (qualora consentito), alla Pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici. In relazione all'indice di densità venatoria massima, delimitato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambienti, o che abbiano scelto altri Ambienti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4. Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse Lepre, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha di-

ritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di

gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda Faunistico Venatoria; se caccia in Azienda Agri-Turistica Venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (01 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della Volpe e del Cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.) . I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari. La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C. Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti. I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il giorno 01/03/2024.

ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche:

- Dal 16 al 31 agosto, tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00.
- Nel mese di settembre nelle sole giornate del 4, 7, 11, 14 dalle ore 06:00 alle ore 19:30.

L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticcii. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli AA.TT.CC., individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS". L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione. Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando

quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario. Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì. Il prelievo venatorio delle specie migratorie nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario venatorio.

DIVIEI E LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, anivole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- Cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000).
- Non è consentita la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccino.
- Non è consentita la posta alla Beccaccia.
- Nelle Aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione:
 - della caccia da appostamento fisso e temporaneo;
 - della caccia in forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
 - della caccia agli Ungulati selvatici.

In recepimento del Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 così come interpretato con circolare del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 09/02/2023, è vietato l'uso di munizioni caricate con pallini di piombo nelle zone umide classificate come aree Ramsar e in quelle ricadenti in aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione). Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 17 settembre 2023. Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2023.

SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, così come riportate nell'allegato B.

CACCIA IN PREAPERTURA				
GIORNI	SPECIE			ORARI
2 SETT	Tortora selvatica	Germano reale	Comacchia grigia	dalle 05:30 alle 12:00
3 SETT		Alzavola	Gazza	dalle 15:00 alle 19:00
6 SETT		Marzaiola	Ghiandaia	
9 SETT	Germano reale	Cornacchia grigia		dalle 05:30 alle 12:00
10 SETT	Alzavola	Gazza	Colombaccio	dalle 15:00 alle 19:00
	Marzaiola	Ghiandaia		
13 SETT	Germano reale	Cornacchia grigia	Colombaccio	dalle 05:30 alle 12:00
	Alzavola	Gazza		
	Marzaiola	Ghiandaia	Quaglia	

ORARI DI CACCIA 2023-2024	
SETTEMBRE	dal 01 al 13: come da orari di preapertura dal 17 al 30: dalle ore 06:00 alle ore 19:15
OTTOBRE	dal 01 al 16: dalle ore 6:00 alle ore 19:00 dal 17 al 28 (termine ora legale): dalle ore 6:00 alle ore 18:30 dal 29 al 30: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
NOVEMBRE	dal 01 al 15: dalle ore 05:30 alle ore 17:15 dal 15 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:00
DICEMBRE	dal 02 al 14: dalle ore 06:00 alle ore 16:40 dal 16 al 31: dalle ore 06:00 alle ore 16:45
GENNAIO	dal 01 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 17:15 dal 17 al 31: dalle ore 05:50 alle ore 17:45

NB: la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina mezz'ora prima rispetto agli orari sopra indicati

NELLA STAGIONE VENATORIA 2023-2024 È CONSENTITO A CIASCUN TITOLARE DI LICENZA ABBATTERE LE SPECIE CACCIABILI NEL NUMERO DI SEGUITO INDICATO

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2023-2024		
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
Lepre comune	1	8 (limite che non si applica alle AA.FF.VV.)
Coniglio selvatico	2	
Fagiano	2	
Starna	2	
Pernice rossa	2	
Coturnice	secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie	
Tortora selvatica	5	
Colombaccio	6	
	10: dal 1 ott. al 15 nov.	15
Quaglia	5	
Allodola	5	25
Beccaccia	3: ott, nov, dic 2: gennaio	25
Beccaccino	8	20
Frullino	8	40
Folaga	8	
Gallinella d'acqua	8	
Porciglione	8	
Germano Reale	8	
Alzavola	8	
Marzaiola	8	
Canapiglia	8	
Fischione	8	
Moretta	8	
Moriglione	2	10
Mestolone	8	40
Codone	5	25
Combattente	3	12
Merlo	25 (5 nel mese di settembre)	
Tordo Bottaccio	25	
Tordo Sassello	25	
Cesena	25	
Ghiandaia	25	
Cornacchia grigia	25	
Gazza	25	
Volpe	25	
Cinghiale	5	

Non più di 2 capi complessivamente

Non più di 25 capi complessivamente